



COMUNE DI VITULANO



Next Generation EU
EuroPA Comune



Provincia di Benevento
Comune del Parco Regionale Taburno Camposauro

SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE SISMICA DEL COMUNE DI
VITULANO (BN)

INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA
- ART. 3 NOMINA DELLA COMMISSIONE SISMICA
- ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA
- ART. 5 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE SISMICA. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
- ART. 6 INCOMPATIBILITA' E REQUISITI
- ART. 7 DECADENZA DEI COMMISSARI
- ART. 8 PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO
- ART. 9 RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO
- ART. 10 NECESSITA' DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/DEPOSITO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
- ART. 11 ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
- ART. 12 RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITA' DELLE SEDUTE
- ART. 13 ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEI COMPONENTI ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
- ART. 14 MODULISTICA
- ART. 15 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE. ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 16 ATTIVITA' DI VIGILANZA
- ART. 17 NORME DI RINVIO ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, con l'introduzione, tra l'altro, dell'art. 4 bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni: “1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata, di altezza rispettivamente superiore a i 10,50 m dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile;
2. Ai fini del trasferimento, rilevano altresì le seguenti fonti normative: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19; Regolamento Regionale n. 4 del 2010; Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 4 aprile 2012; Delibera Giunta Regionale 317 del 28.4.2012;
3. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04.04.2012 ad oggetto: “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:
 - a) *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico, opere di edilizia privata, di altezza rispettivamente superiore ai 10,50 m dal piano di campagna”;*
 - b) *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
 - c) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico, opere di edilizia privata, di altezza rispettivamente superiore ai 10,50 m dal piano di campagna”;*
 - d) *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico, opere di edilizia privata, di altezza rispettivamente superiore ai 10,50 m dal piano di campagna”;*
 - e) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
 - f) *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
 - g) *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
 - h) *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
 - i) *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico, opere di edilizia privata, di altezza rispettivamente superiore ai 10,50 m dal piano di campagna”;*
 - j) *ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico, opere di edilizia privata, di altezza rispettivamente superiore ai 10,50 m dal piano di campagna”;*
 - k) *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
 - l) *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*
 - m) *ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:*
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - ✓ voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Rimane di competenza del Genio civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico, per opere di edilizia privata, di altezza rispettivamente superiore ai 10,50 m dal piano di campagna.

Art. 2 - LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA

Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, il Comune di Vitulano si doterà di una struttura tecnico-amministrativa, composta come di seguito:

1. **una commissione di tecnici competenti per l'istruttoria e l'esame dei progetti** (di seguito denominata

commissione sismica), così come indicata dalla L.R. 9/83 art. 4 bis, così come modificata dall'art. 1, comma 50 della L.R. n. 28/2018, ovvero composta da:

- a) **n. 3** membri individuati tra tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
 - b) **n. 2** membri individuati tra geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste dai rispettivi regolamenti professionali;
2. una unità di ruolo, scelta tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione e per le attività di raccordo tra l'Ufficio tecnico e la Commissione;
 3. Responsabile dell'ufficio tecnico, competente al rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè:
 - ✓ rispetto dei termini, verifica del buon andamento della Commissione sismica;
 - ✓ trasmissione documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc.;
 - ✓ è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui alla L.R. 9/83 e al Reg.to Regionale n. 4/2010.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico, fino a quando non proceda alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90, nell'ambito del proprio settore, svolge anche le funzioni di responsabile del procedimento.

Art. 3 – NOMINA DELLA COMMISSIONE SISMICA. PRESIDENZA

1. I componenti della commissione, di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983, come modificato dall'art. 1, comma 50 della L.R. n. 28/2018, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, individuando i professionisti mediante indagine di mercato.
2. Il Sindaco all'atto della nomina individua tra i professionisti nominati colui che avrà la funzione anche di Presidente.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Sismica è formata da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.
2. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente, il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.

Art. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI.

1. La commissione così come costituita a seguito di decreto sindacale, resterà in carica per anni **DUE**.
2. Nel caso in cui dovesse, per qualsiasi causa, venir meno un componente della commissione, il Sindaco con proprio decreto, nomina un nuovo membro. La sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa commissione e pregiudicarne il funzionamento.
3. Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Vitulano, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. La commissione è convocata dal Presidente, su richiesta del Responsabile del Servizio.

Art. 6 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i componenti della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I Componenti della commissione decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.
3. I componenti della commissione nella prima seduta dichiarano (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) se direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, di astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.

L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.

Art. 7 - DECADENZA DEI COMMISSARI.

1. I componenti della commissione decadono automaticamente:
 - ✓ se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della commissione per l'autorizzazione sismica;
2. Nelle suddette circostanze, il presidente ne dà comunicazione al Sindaco, che provvede alla sostituzione. Nel caso in cui la causa di decadenza concerna il presidente, la segnalazione va effettuata dai componenti.

Art. 8 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO.

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
 - a) il committente, o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il protocollo generale del Comune di Vitulano, indirizzandola all'Ufficio Tecnico. Inoltre, alla domanda, in duplice copia, dovrà allegare:
 - ✓ una dichiarazione, in duplice copia, con allegato elaborato, resa congiuntamente dal committente e dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguardano opere di altezza, dal piano di campagna, superiore ai 10,50 m;
 - ✓ progetto strutturale, in duplice copia, comprensivo di relazioni tecniche di calcolo, elaborati grafici, particolari costruttivi, relazioni di sintesi, relazione sulle fondazioni, ecc. (l'indicazione non è da considerarsi esaustiva);
 - ✓ il calcolo del contributo, in duplice copia, con indicazione delle volumetrie strutturali da realizzare;
 - ✓ originale del versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83;
 - ✓ l'asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale;In ogni caso, la documentazione da produrre ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o deposito struttura ultimata o deposito collaudo, dovrà essere conforme alle disposizioni di legge statale o regionale o regolamenti in materia.
2. Tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata in duplice copia;
 - a) La presentazione della denuncia viene effettuata tutti i giorni della settimana secondo gli orari di apertura del Protocollo Generale;
 - b) Il Responsabile dell'ufficio tecnico provvede ad assegnare le pratiche alla Commissione Sismica, secondo un criterio cronologico;
 - c) In presenza di richiesta di autorizzazione sismica presentata dai committenti, il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, comunica via e-mail o altra modalità, al presidente della commissione sismica l'elenco delle istanze da istruire ed avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di trenta giorni, decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio-assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti
 - d) Per rendere più spedito il lavoro della Commissione Sismica le pratiche saranno pre-istruite dai componenti della C.S. stessa;
 - e) La Commissione sismica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. La Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento, secondo l'ordine del numero progressivo di protocollo generale; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte nella stessa seduta, la Commissione dovrà, comunque, completare le istruttorie entro sette giorni (cioè l'esame di un progetto, una volta

- iniziato, deve concludersi in senso positivo, negativo comunque entro sette giorni);
- f) La Commissione, ove ritiene, può richiedere le opportune integrazioni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta di integrazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al responsabile dell'ufficio tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente, senza alcun compenso aggiuntivo);
 - g) Non sono ammessi pareri favorevoli condizionati;
 - h) Successivamente al parere espresso dalla Commissione Sismica, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'ufficio tecnico, che procede entro sette giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
 - i) In caso di parere positivo il Responsabile dell'ufficio tecnico emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata, rilasciandola al richiedente. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
 - j) Il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4-bis della Legge Regionale n. 9/83, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere che non superano l'altezza di 10,50 m dal piano di campagna.

Art. 9 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO.

1. Ai sensi della L. R. n. 9/83 e del relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico e quindi la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, il committente, o il costruttore che esegue in proprio, deve presentare domanda di autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 10 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/DEPOSITO SISMICO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio, non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata dal Ufficio tecnico comunale l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10. Pertanto:
 - ✓ il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del Permesso di Costruire o con la presentazione della SCIA, o altro titolo abilitante;
 - ✓ i lavori possono essere avviati dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredata dell'autorizzazione sismica.

Art. 11 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE.

1. La commissione sismica svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
 - a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;

- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 12 - RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE, VERBALIZZAZIONE

1. Le sedute della commissione sismica si tengono nella **Casa Comunale di Vitulano (BN)**.
2. La commissione viene convocata dal presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità, ovvero dal Responsabile dell'ufficio tecnico in caso di urgenza o assenza del Presidente.
3. Il Presidente, in presenza di progetti da esaminare, convoca la Commissione almeno un giorno prima, e predisporre l'ordine delle pratiche da esaminare.
4. Delle sedute della Commissione Sismica viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del segretario all'uopo nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti, due dei quali come meglio descritti alla lett a) comma 1 dell'articolo 2 del presente Regolamento. Le decisioni sono prese all'unanimità oppure a maggioranza di voti dei presenti, espressi in forma palese.
6. In caso di parità di voto, vale il voto del presidente.
7. Il membro della Commissione Sismica che si trovi nelle condizioni di incompatibilità relativamente alla pratica da sottoporre all'esame, deve allontanarsi dalla seduta; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta, e non fa venir meno la validità della seduta.
8. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente, o nel caso il conflitto di interessi concerna quest'ultimo, dal segretario.
9. Le sedute della commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno dalla maggioranza dei membri, il presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
10. Il Responsabile dell'ufficio tecnico non partecipa alle sedute della commissione sismica se non espressamente convocato con invito motivato. Nel verbale della seduta va riportato, altresì, la presenza o l'assenza del responsabile eventualmente convocato ovvero, se presente, le sue dichiarazioni.
11. In ogni caso il personale comunale ausiliario non partecipa alle sedute della commissione.
12. I verbali della commissione devono essere sottoscritti dal presidente e dai membri della commissione presenti. Deve essere altresì sottoscritta nella forma suindicata una copia (cartacea) di tutti gli elaborati progettuali.

Art. 13 - ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEI COMPONENTI. RISERVA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO.

1. Il Presidente sottoscrive altresì:
 - a) le note per eventuali richieste di integrazioni;
 - b) la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile dell'ufficio tecnico.
2. Il segretario della commissione svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile dell'ufficio tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - d) collaborazione con il Responsabile dell'ufficio tecnico nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.
3. L'unità interna di personale comunale di ruolo, individuata dal responsabile dell'ufficio tecnico nell'ambito del personale, in forza a detto settore (in mancanza di regolare individuazione detta unità sarà rappresentata dal medesimo responsabile) svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

- b) predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
 - c) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9/83);
 - d) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010);
 - e) ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010);
 - f) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - g) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria, quali:
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori-collaudatore-costruttore;
 - ✓ voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.
4. Resta, comunque, in capo al Responsabile dell'ufficio tecnico, oltre alle responsabilità elencate nei precedenti articoli, la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica, nonché la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione e, in particolare quella relativa a:
- ✓ effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
 - ✓ controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 14 - MODULISTICA

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Vitulano si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:
 - ✓ Autorizzazione sismica;
 - ✓ Deposito sismico;
 - ✓ Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
 - ✓ Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori

Art. 15 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE. ONERI PER IL FUNZIONAMENTO.

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione). Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
3. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e nella misura indicata dalla

relativa tabella ad essa allegata, salvo successive modifiche e integrazioni.

4. Il controllo circa il corretto versamento del contributo di cui ai commi 1 e 3, è effettuato dalla commissione sismica, che ne dà attestazione nel parere trasmesso al Responsabile dell'ufficio tecnico. La mancata attestazione circa il corretto versamento, impedisce al suddetto responsabile il rilascio del provvedimento sismico. Il Rilascio di un'autorizzazione sismica, ivi compresa quella per lavori minori, o di un provvedimento di deposito sismico, in mancanza di attestazione di corretto versamento, comporta la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre che la segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale, salvo ulteriori responsabilità.
5. A decorrere dal 7 Agosto 2014, per effetto della L.R. 16/2014, il contributo per il deposito ed istruttoria viene versato direttamente al Comune di Vitulano, sul conto corrente bancario codice IBAN **IT52B076011500000011641826** – (Poste Italiane – Vitulano) intestato al Comune di Vitulano – Servizio Tesoreria, con la seguente causale: **“Contributo deposito ed istruttoria L.R. 16/2014 -Autorizzazione Sismica / Deposito Sismico / Valutazione Sicurezza”**.
6. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti del presente regolamento, è fissato in percentuale pari al 100% della somma dei contributi versati per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente.
7. Il compenso spettante ai singoli componenti della commissione è così suddiviso in percentuale:

Al Presidente:.....	26,00%
Ai due componenti (di cui all'art. 2 c.1 lett.a):.....	44,00%
Ai due componenti (geometra e geologo):.....	20,00%
RUP/Funziario Comunale designato.....	10,00%
TOTALE	100,00%

comprendivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA.
8. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.
9. La restante parte pari al 10% sarà destinato alle spese correnti di funzionamento della commissione e per le spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali. La commissione e gli uffici comunali sono comunque tenuti a privilegiare, ove possibile, le forme digitali di comunicazione e conservazione degli atti (e-mail – pec – conservazione degli atti in formato elettronico).
10. Il compenso ai componenti della commissione viene erogato a richiesta e presentazione di fattura previa determinazione di liquidazione del responsabile dell'ufficio tecnico.

Art. 16 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.
2. L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.
3. È data facoltà, dunque, al Responsabile del Settore di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:
 - ✓ Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
 - ✓ Compilare processo verbale potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
 - ✓ Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
 - ✓ Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente Autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

Art. 17 - NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti regionali di settore.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Vitulano, li

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Raffaele Forgione



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regionale n°9 del 07/01/1983:** “Norme per l’esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico” e ss.mm.ii.;
- **Regolamento Regionale n°4 del 11/02/2010:** “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania” e ss.mm.ii.;
- **Decreto Dirigenziale n°65 del 03/08/2010:** “lavori minori di cui all’art.12 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2010. Definizioni delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Sismica (Art.4 commi 1 e 2 L.R. n° 9 /1983) e dell’effettuazione dei controlli sulla progettazione (Art. 4 comma 3 L.R. n°9/1983);
- **D.G.R. n°161 del 04/04/2012:** “Prime disposizioni per l’Attuazione dell’Art. 33 L.R. n°1/2012- Art 4 bis L.R. n°9/1983- Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata.
- **D.G.R. n°317 del 28/06/2012:** “Attuazione dell’art .33 della L.R. n° 1/2012- art. 4 bis della L.R. n° 9/1983- e della D.G.R. n°161 del 04/04/2012. Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione;
- **Legge Regionale n. 28 del 08/08/2018,** il cui art.1, comma 50, ha introdotto una modifica all’art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)